

Sulla natura di una diffida ad adempiere in ordine alla gestione di una discarica e alla rimozione del percolato

T.A.R. Veneto, Sez. III 22 novembre 2021, n. 1401 - Farina, pres.; Nasini, est. - Ing. (*Omissis*) in proprio e quale Presidente del Consiglio direttivo di Co.rsea. - Consorzio per i rifiuti speciali e assimilabili (avv.ti Giuri, Veronese, Ostan) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Balzani, Tranfaglia, Castegnaro, Bolzon) ed a.

Ambiente - Diffida ad adempiere in ordine alla gestione di una discarica e alla rimozione del percolato - Natura del provvedimento.

(*Omissis*)

FATTO

1. Con provvedimento prot. n. 170 del 7 settembre 2016, la Provincia di Vicenza ha diffidato la curatela del Fallimento del Consorzio Co.rsea. — Consorzio per i rifiuti speciali ed assimilabili (d'ora in poi Corsea) ed il Presidente del Consorzio medesimo, Ing. -OMISSIS- a:

I. garantire immediatamente la ripresa della gestione della discarica sita in Località Quartieri, nel Comune di Sarcedo, conformemente alle disposizioni normative e alle condizioni riportate nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio della fase di gestione post-operativa n. 152 del 30/7/2009 e nella D.G.R.V. n.18 del 19/1/2010;

II. garantire il livello di percolato prescritto dalla D.G.R.V. n. 18 del 19 gennaio 2010 o comunque il livello minimo di battente idraulico tecnicamente raggiungibile;

III. comunicare l'avvenuta ripresa della corretta gestione della discarica e dell'attività di asportazione del percolato.

A fondamento del provvedimento al Provincia ha dato conto del fatto che:

- il provvedimento n. 152 del 30/7/2009, con il quale Corsea è stata autorizzata a gestire la sopradetta discarica in fase di gestione post-chiusura, aveva previsto che tale gestione post-operativa avvenisse secondo le modalità previste nel Piano di Gestione contenuto nel Piano di Adeguamento approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 3750 del 26 novembre 2004, successivamente integrata con D.G.R. n. 2644 del 20 settembre 2005;

- con provvedimento n. 151 del 13 dicembre 2012, a seguito di specifica segnalazione da parte di ARPAV circa la presenza di zone della scarpata sul fronte sud della discarica interessate da franamenti della copertura, il Consorzio è stato diffidato a rendere la gestione della discarica conformemente alle disposizioni normative e alle condizioni riportate nei provvedimenti di legittimazione alla gestione post-operativa n. 152 del 30 luglio 2009 e di approvazione del progetto di modifica della gestione del percolato D.G.R.V. n. 18 del 19 gennaio 2010;

- con successivo provvedimento n. 31 del 28 marzo 2013, dato il perdurare dei fenomeni di erosione e cedimento delle scarpate della discarica, è stato fatto obbligo al Consorzio di mettere in atto con urgenza tutti i possibili ed indifferibili interventi atti ad evitare l'aggravarsi della situazione delle scarpate della discarica con possibile conseguente compromissione delle matrici ambientali;

- con nota del 3 settembre 2013 il Corsea aveva trasmesso il "Progetto di modifica condizioni di gestione post-operativa della discarica controllata per rifiuti speciali (ex R.S.A.U.)", chiedendone la valutazione e con D.G.P. n. 12 del 28 gennaio 2014 è stato approvato, ma mai attuato, nonostante i solleciti provinciali;

- con provvedimento n. 11 del 22 gennaio 2015, a seguito di sopralluogo, il Consorzio è stato diffidato a garantire la funzionalità dell'impianto di trattamento del percolato e la regolare asportazione dello stesso;

- con successiva nota del 11 marzo 2015, prot. 16826, la Provincia ha chiesto al Consorzio di comunicare quindicinalmente, tra l'altro, il livello di percolato nel pozzo di sollevamento;

- con sentenza del Tribunale di Vicenza del 30 marzo 2015 è stato dichiarato il fallimento del Consorzio ed è stato nominato il dott. -OMISSIS-, quale curatore fallimentare;

- la curatela ha proceduto all'asportazione del percolato sia tramite impianto di trattamento che autobotti, nonché si è attivata al fine di addivenire ad una definitiva risoluzione dei problemi connessi alla contingente situazione della discarica e alla gestione post-operativa della stessa;

- con nota della Regione Veneto prot. 46866 del 10 luglio 2015, a seguito di segnalazione in ordine al superamento della quota di battente del percolato, è stato rappresentato al Fallimento che il mantenimento di livelli minimi di battente idraulico era misura indispensabile per la sicurezza ambientale dell'impianto;

- in data 12 ottobre 2015 è stato presentato dalla curatela il "progetto di modifica delle condizioni di gestione post-operativa (e di sistemazione) della discarica controllata per rifiuti speciali (ex R.S.A.U.) di loc. Quartieri in comune di Sarcedo — aggiornamento progetto approvato con Deliberazione Provinciale n. 12 del 28 gennaio 2014" e lo stesso è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia di Vicenza n. 26 del 18 marzo 2016;

- con nota prot. 53443 del 4 agosto 2016 la Provincia ha ribadito che l'attività *post mortem* della discarica non poteva in

alcun modo essere interrotta e tanto meno abbandonata, intimando alla curatela di garantire la costante e continua attività di gestione temporanea della discarica;

- il curatore, con comunicazione del 10 agosto 2016, ha dato conto del fatto che la discarica non avrebbe potuto più essere gestita dalla procedura e, con comunicazione del 11 agosto, che “in data 5 agosto 2016 il Tribunale di Vicenza, ai sensi dell'art. 104, comma 8, 1.f., ha autorizzato lo scrivente curatore del Fallimento CO.Rsea ad abbandonare la Discarica unitamente all'Azienda, rimettendo la stessa nella disponibilità del fallito, da intendersi CO.RSEA, nella persona del legale rappresentante, Sig. Ing.-OMISSIS-, redigendo apposito verbale....”;

- nessuna comunicazione formale era pervenuta in merito all'effettivo passaggio di consegne fra il dott. -OMISSIS- e l'ing. -OMISSIS-, il quale però aveva comunicato verbalmente che, pur contestando la procedura, aveva effettivamente firmato un verbale di consegna;

- dal verbale di sopralluogo del 2/9/2016, era emerso che <<è evidente che la situazione, con il completo abbandono della gestione della discarica, si presenta molto critica in previsione delle prossime piogge autunnali, sia per il rischio di fuoriuscita del percolato dai pozzi posti sul primo gradone della discarica che di un nuovo cedimento della scarpata con conseguente uscita del percolato. Altra grave preoccupazione nasce dall'incertezza sulla continuità di fornitura della corrente elettrica>>;

- lo stato di abbandono impedisce la regolare attività di vigilanza e controllo e il <<prossimo inizio della stagione autunnale e il conseguente incremento delle precipitazioni che possono comportare l'aumento sia delle infiltrazioni nel corpo discarica con crescita della produzione e del livello del di percolato sia l'indebolimento del fronte sud della discarica con un rischio per le matrici ambientali>>.

Con successivo provvedimento prot. n. 186 del 21 ottobre 2016 la Provincia di Vicenza ha diffidato la curatela del Fallimento, l'ing.-OMISSIS-, quale presidente del Consorzio e la ditta S.I.G. srl, <<in qualità di proprietaria, seppur parziale, del sito in esame e, in particolare del fronte di discarica a rischio>>, ad attuare immediatamente e senza esitazioni, le misure di prevenzione atte a scongiurare la compromissione delle matrici ambientali e, in particolare, la rimozione del percolato, prendendo in considerazione anche la riattivazione dell'esistente impianto di trattamento.

A fondamento della nuova diffida la Provincia, oltre a richiamare il contenuto della precedente e sopra ricordata datata 7 settembre 2016, ha sottolineato che:

- nel sopralluogo congiunto con Arpav del 10 ottobre 2016 era emerso come la situazione non fosse <<cambiata rispetto al precedente sopralluogo e che l'abbandono della discarica permane>>;

- la stagione autunnale e l'incremento delle precipitazioni avrebbero potuto comportare l'aumento sia delle infiltrazioni nel corpo discarica con crescita della produzione e del livello di percolato sia l'indebolimento del fronte sud della discarica con un rischio per le matrici ambientali;

- i proprietari o detentori dell'area sono tenuti ad adottare le misure di prevenzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 242 e 245 del D.Lgs. 152/06 e che la messa in sicurezza del sito, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, costituisce una misura di correzione dei danni e rientra pertanto nel *genus* delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente;

- il fronte di discarica a rischio ricade nella proprietà della ditta S.I.G. S.r.l..

Infine, con successiva nota, la Provincia di Vicenza, richiamata la suddetta diffida del 21 ottobre 2016, ha invitato la società Ambiente Energia s.r.l. a non interrompere il servizio di asportazione del percolato in ossequio alla ridetta diffida. Avverso i provvedimenti che precedono e indicati in epigrafe, con ricorso depositato in data 22 novembre 2016 (RG 1377/16), l'ing.-OMISSIS-, quale presidente di Co.rsea, ha proposto impugnazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1. i provvedimenti provinciali impugnati sarebbero illegittimi nella parte in cui individuano l'ex gestore della Discarica di Sarcedo quale soggetto obbligato (i) ad “eseguire” (in via sostitutiva) le procedure di gestione post operativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 36/2003 (ii) e ad intervenire ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, sebbene l'Ente in questione si fosse già *medio tempore* intestato *de facto* le relative funzioni, escutendo le garanzie finanziarie prestate dal fallito stesso a garanzia degli obblighi di prevenzione e tutela; inoltre, poiché le procedure di gestione post operativa ex art. 13, d.lgs. n. 36 del 2003 e la “ripresa” della gestione della discarica di Sarcedo configurano attività di impresa, il Corsea, essendo fallito, non avrebbe più potuto operare, anche in conformità agli artt. 9 e 10, d.lgs. n. 36 del 2003, la gestione della discarica dovendo essere assunta dalla Provincia di Vicenza;

2. secondo parte ricorrente, poi, in subordine, anche a voler ritenere che nel caso di specie il soggetto legittimato ad intervenire in via sostitutiva non fosse l'Ente pubblico competente, gli obblighi di cui ai gravati provvedimenti provinciali non avrebbero potuto comunque essere posti a carico del gestore fallito, dovendo semmai gravare esclusivamente sul Curatore fallimentare, poiché vi era stata (e continuava ad esservi) da parte di quest'ultimo una prosecuzione nell'attività del Consorzio; inoltre, la Provincia avrebbe errato nel ritenere che l'Ing.-OMISSIS-, con la firma del verbale di consegna del 24 agosto 2016, fosse tornato nella disponibilità e gestione del fallito la discarica di Sarcedo, nel verbale risultando trasferiti i beni mobili, ma non l'immobile che costituisce elemento essenziale dell'impianto, sul quale, peraltro, grava l'annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento che determina la privazione dei poteri di godimento e disposizione

da parte del fallito;

3. sempre in subordine, secondo parte ricorrente, ai sensi degli artt. 30 e 31 L.F., il soggetto legittimato alla gestione *post mortem* della discarica in caso di fallimento del gestore, è solo il Curatore – quale Pubblico Ufficiale responsabile della conservazione ed amministrazione del patrimonio inventariato – e non l'impresa fallita, avendo il primo il compito di assumere le iniziative necessarie e normativamente previste a permettere la gestione *post mortem* della discarica nel rispetto dell'autorizzazione concessa e in conformità agli artt. 9 e 14, d.lgs. n. 36 del 2003;

4. i gravati provvedimenti provinciali sarebbero poi illegittimi, per genericità ed indeterminatezza, non chiarendo quale sia (tra i vari destinatari) il soggetto nei cui confronti gravano in concreto i prescritti obblighi di immediata ripresa della gestione della discarica e di immediata attuazione delle misure di prevenzione atte a scongiurare la compromissione delle matrici ambientali;

5. i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi, altresì, nella parte in cui prescrivono a parte ricorrente di attuare sull'area in oggetto misure di prevenzione ex artt. 242 e 245, d.lgs. n. 152 del 2006, non essendo né il-OMISSIS- in proprio, né il Corsea, proprietari dell'area su cui insiste la Discarica di Sarcedo, né i gestori ovvero i detentori dell'area in questione.

Nelle more del giudizio la Provincia di Vicenza ha, con provvedimento n. reg. 224 del 28 dicembre 2016, diffidato:

a. la curatela del Fallimento Co.rsea, il Presidente del Consorzio Ing.-OMISSIS- e la ditta S.I.G. S.r.l. <<in qualità di proprietaria, seppur parziale, del sito in esame e in particolare del fronte di discarica a rischio>>, ad attuare, immediatamente, senza esitazioni e, comunque, entro il 3 gennaio 2017, le misure di prevenzione atte a scongiurare la compromissione delle matrici ambientali ed in particolare la rimozione del percolato presente nello scolo posto al piede della discarica;

b. la curatela del Fallimento Co.rsea ed il Presidente del Consorzio ad effettuare un'indagine al fine di verificare se la fuoriuscita di percolato ha comportato contaminazioni alle matrici ambientali.

A fondamento di tale ulteriore provvedimento, la Provincia ha richiamato circostanze già ricordate nei precedenti provvedimenti impugnati, nonché, esplicitamente, la diffida n. reg. 186/Acqua Suolo Rifiuti / 16 del 21 ottobre 2016 di cui sopra e ha, altresì, dato conto:

- del fatto che nel verbale di sopralluogo del 24 novembre 2016 era stato evidenziato un trafilamento di percolato dalla discarica verso l'adiacente cava, e dell'allegata email inviata dalla società Sig srl che comunicava di essere intervenuta ai piedi del fronte di discarica al fine di evitare che il liquido proveniente dalla stessa potesse fluire in cava e contaminare i terreni;

- dei contenuti della nota provinciale prot. 79884 del 28 novembre 2016, che vengono confermati, con la quale, a fronte della presa d'atto degli interventi da parte di Sig srl ai piedi del fronte sud di discarica, sull'area di propria proprietà, al fine di evitare che il trafilamento di liquido dalla discarica producesse la contaminazione dei terreni di cava, la Provincia ha invitato la suddetta società – stante la necessità di allontanare con urgenza il liquido raccolto – a proseguire il proprio intervento, al fine di evitare l'aggravamento della situazione e al contempo effettuare anche una verifica analitica dei terreni, considerando che, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, è riconosciuta al proprietario o ad altro interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità;

- del fatto che dal verbale del 7 dicembre 2016 era emersa <<la presenza di uno scolo, all'interno del quale vi era il liquido di colore scuro. Il liquido non riempiva completamente lo scolo come si evince dalla documentazione video e fotografica allegata. Non vi era evidenza di attività di asportazione del liquido. Verso lo scolo confluiva il trafilamento presente ai piedi del versante della discarica, già rilevato nel precedente sopralluogo. L'intervento ha contenuto la diffusione del percolato che è ora raccolto nello scolo. La situazione non può essere che provvisoria sia perché l'assoluta impermeabilità dello scolo non è certa sia perché il riempimento dello stesso comporterebbe una tracimazione del liquido verso l'area di cava. In caso di pioggia la tracimazione sarebbe accelerata dalle acque meteoriche che scorrendo lungo la parete della discarica confluirebbero in parte nel medesimo scolo>>;

- del verbale di sopralluogo del 23/12/2016;

- del fatto che lo scolo realizzato da Sig non può garantire una tenuta assoluta e che eventuali precipitazioni possono comportarne lo sfioro;

- del fatto che i proprietari o detentori dell'area sono tenuti ad adottare le misure di prevenzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 242 e 245 del D.Lgs. 152/06 e che la messa in sicurezza del sito, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, costituisce una misura di correzione dei danni e rientra pertanto nel *genus* delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente;

- il fronte di discarica a rischio ricade nella proprietà della ditta Sig S.r.l.

Avverso la diffida n. reg. 224/Acqua Suolo Rifiuti/16 del 28 dicembre 2016, il-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di Presidente del Corsea, ha depositato, in data 1 marzo 2017, ricorso per motivi aggiunti, chiedendone l'annullamento per le seguenti ragioni:

1a. poiché l'ex gestore della discarica di Sarcedo non sarebbe in grado di assumere gli oneri di manutenzione e gestione

del sito, in quanto dichiarato fallito, l'unico soggetto legittimato a intervenire in via sostitutiva essendo l'Ente pubblico competente, anche perché aveva proceduto a escutere le garanzie finanziarie prestate dal fallito stesso a garanzia degli obblighi suaccennati; inoltre, le procedure di gestione post operativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 36 del 2003 e, ancor più, la "ripresa" della gestione della discarica di Sarcedo - configurando a tutti gli effetti attività d'impresa - non potrebbero essere effettuate dal Consorzio, in quanto fallito, condizione che ne impedisce la gestione della discarica ai sensi degli artt. 9 e 10, d.lgs. n. 36 del 2003; infine, andrebbe considerato che il curatore aveva gestito per un anno circa la discarica con le risorse lasciate da Corsea;

2a. in subordine, secondo parte ricorrente, destinatario di puntuali obblighi avrebbe dovuto essere il Curatore fallimentare, essendovi stata ed ancora essendovi, da parte dello stesso, una prosecuzione nell'attività di gestione *post mortem* della discarica; nella nota prot. n. 53443 del 4 agosto 2016 sarebbe stata la stessa Provincia a ricordare e ribadire che l'attività *post mortem* della discarica non può essere in alcun modo interrotta e tanto meno abbandonata e, pertanto, ad intimare alla Curatela di garantire la costante e continua attività di gestione temporanea della discarica; diversamente, nessun rilievo potrebbe avere il fatto che il verbale di consegna del 24 agosto 2016 sia stato firmato dall'Ing.-OMISSIS-, sia in quanto tale verbale sarebbe stato contestato in sede fallimentare, sia in quanto, essendo la discarica composta da un complesso di beni e posizioni soggettive, il suo esercizio e le responsabilità connesse al suo esercizio non possono ritenersi "trasferite" dal Curatore all'ex Presidente di Corsea per il tramite del predetto verbale nel quale risultano trasferiti beni mobili, ma non il bene immobile;

3a. i provvedimenti contrasterebbero con gli artt. 30 e 31 L.F., non tenendo conto del fatto che spetta al Curatore e non all'impresa fallita il compito di assumere le iniziative necessarie e normativamente previste a permettere la gestione *post mortem* della discarica nel rispetto dell'autorizzazione concessa ed in conformità agli artt. 9 e 14, d.lgs. n. 36 del 2003;

4a. i provvedimenti provinciali, notificati sia al curatore del Fallimento che all'Ing.-OMISSIS- in qualità di Presidente del Consorzio, nonché alla società Sig srl, non chiarirebbero quale sia (tra i tre destinatari) il soggetto sul quale gravano in concreto i prescritti obblighi di immediata ripresa della gestione della discarica e di immediata attuazione delle misure di prevenzione atte a scongiurare la compromissione delle matrici ambientali;

5a. il gravato provvedimento provinciale sarebbe, altresì, illegittimo, laddove prescrive al ricorrente di attuare sull'area per la quale è causa misure di prevenzione ex artt. 242 e 245, d.lgs. n. 152/2006, il Presidente del Corsea e il Consorzio medesimo non essendo né i proprietari dell'area su cui insiste la discarica di Sarcedo, né i gestori ovvero i detentori attuali dell'area in questione.

Si sono costituiti nel suddetto giudizio la Provincia di Vicenza, il Comune di Sarcedo, e la società SIG srl contestando l'ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

2. Con autonomo ricorso, depositato in data 13 dicembre 2016, introduttivo del giudizio Rg. n. 1490 del 2016 Sig srl ha impugnato, chiedendone l'annullamento:

- il provvedimento della Provincia n. 186 del 21 ottobre 2016, più sopra richiamato;
- la comunicazione del 26 ottobre 2016 con la quale la Provincia ha invitato la società Ambiente Energia di Schio <<a non interrompere il servizio di asportazione del percolato>>;
- la comunicazione con la quale, dato conto del sopralluogo congiunto effettuato in data 26 ottobre 2016 e di quello successivo del 10 novembre 2016, a seguito dei quali era stata rilevata la ripresa dell'attività di asporto rifiuti da parte della ditta Ambiente Energia srl ed era stato <<osservato un trafilamento sulla parete della discarica di un liquido, presumibilmente percolato>>, la Provincia ha chiesto ad Arpav <<un urgente controllo sia dei pozzi spia della discarica, sia delle caratteristiche del liquido per verificare l'eventuale fuoriuscita del catino di discarica.....>>, precisando che la medesima comunicazione era inviata anche alla proprietà del sito <<affinché in caso di inerzia dei responsabili, si attivi dell'art. 245 del d.lgs. 152/06....>>.

A fondamento dell'impugnazione la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1. i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto impongono a Sig srl, quale proprietaria, in parte, del fronte sud della discarica, di adottare idonee misure di prevenzione ai sensi degli artt. 240, 242 e 245, d.lgs. n. 152 del 2006 e di concorrere alla messa in sicurezza del sito, pur non avendovi titolo e non avendo mai preso parte alla gestione *post mortem* della discarica, in mancanza di elementi idonei a configurare in capo alla stessa una qualsiasi responsabilità rispetto alla situazione di rischio ambientale ingeneratasi, la quale sarebbe da ascrivere a *mala gestio* da parte del Corsea, non essendo accoglibile un'ipotesi di responsabilità oggettiva;

2. secondo parte ricorrente, la diffida del 21 ottobre 2016 sarebbe doppiamente illegittima in quanto, da un lato, l'obbligo "di attuare, immediatamente e senza esitazioni", interventi di messa in sicurezza del sito e rimozione del percolato si tradurrebbe in un onere (anche economico) a carico del proprietario incolpevole, non previsto dalla vigente normativa di settore e contrario al già menzionato principio del «chi inquina paga»; in secondo luogo, perché il finanziamento delle operazioni di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati devolute all'intervento sostitutivo dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'art. 250, d.lgs. n. 152/06, è garantito, a mente dell'art. 34, comma 3 della L.R. 3/2000, da apposito capitolo del bilancio regionale e, quindi, non può gravare in capo al proprietario incolpevole, tenuto conto altresì che la Provincia ha provveduto a escutere le somme prestate da Co.rsea a garanzia degli adempimenti

prescritti dal titolo autorizzativo e dalla legge, ai sensi degli artt. 14, d.lgs. n. 36/2003 e 34, l. r. n. 3/2000;

3. secondo Sig il provvedimento di diffida n. 186 del 21.10.2016 sarebbe illegittimo in quanto emesso senza il necessario e preventivo coinvolgimento del Comune di Sarcedo, in violazione dell'art. 244, d.lgs. n. 152 del 2006;

4. secondo parte ricorrente, poiché la Provincia di Vicenza, prima di adottare il provvedimento di diffida n. reg. 186/Acqua Suolo Rifiuti/16 in data 21.10.2016, ha esercitato il potere di ordinanza ex art. 244, d.lgs. n. 152/06 in almeno quattro occasioni (con provvedimento n. 151 del 13.12.2012; con provvedimento n. 31 del 28.3.2013; con provvedimento n. 11 del 22.1.2015; con provvedimento n. 170 del 7.9.2016), avrebbe in tal modo esaurito il proprio potere, non giustificando la reiterazione nemmeno il mancato adempimento da parte del destinatario del primo provvedimento, in tal caso i rimedi essendo quelli degli artt. 245 e 250, d.lgs. n. 152 del 2006.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 10 marzo 2017, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, anche il provvedimento reg. n. 224 AcquaSuoloRifiuti/16 del 28 dicembre 2016, avverso anche dall'Ing.-OMISSIS- nel giudizio Rg. n. 1377/16, nonché se ed in quanto necessario, dei verbali di sopralluogo datati 7.12.2016 e 23.12.2016, chiedendone l'annullamento per le seguenti ragioni:

1a. secondo Sig srl il provvedimento di diffida n. 224 del 28.12.2016 sarebbe illegittimo in quanto impone alla predetta società l'adozione di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle già assunte, concorrendo alla messa in sicurezza del sito, pur non essendovi obbligata, in quanto estranea alla gestione *post-mortem* della discarica e non essendo ascrivibile alla stessa alcuna responsabilità rispetto alla situazione di rischio ambientale ingeneratasi;

2a, la diffida datata 28.12.2016 risulterebbe, altresì, viziata nei presupposti, in quanto l'Amministrazione provinciale confonderebbe le misure di prevenzione con le azioni di messa in sicurezza, laddove peraltro, Sig srl ha posto in essere attività di prevenzione come comunicato con missiva del 28 novembre 2016, sicché la P.A. avrebbe dovuto astenersi dall'assumere ulteriori provvedimenti coercitivi in danno della società;

3. avendo la Provincia escusso la garanzia che, ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 36 del 2003 e dell'art. 34, l.r. n. 3 del 2000, è imposta al gestore della discarica, l'imposizione contenuta nel provvedimento di diffida provinciale datato 28.12.2016 rivolta, tra gli altri, anche a Sig srl, di contribuire all'attuazione delle misure atte a scongiurare la compromissione delle matrici ambientali e la rimozione del percolato, si rivela illegittima sia in quanto sono stati posti a carico del proprietario incolpevole del sito potenzialmente contaminato, obblighi non previsti dalla vigente normativa di settore e contrari al principio del «chi inquina paga»; sia in quanto il finanziamento delle operazioni di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati devolute all'intervento sostitutivo dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'art. 250, d.lgs. n. 152/06, è garantito, a mente dell'art. 34, comma 3, l. r. n. 3/2000, da apposito capitolo del bilancio regionale e, quindi, non può gravare, in via surrettizia, in capo al proprietario incolpevole; né varrebbe affermare che le garanzie prestate sono risultate del tutto insufficienti a sostenere i costi di messa in sicurezza e bonifica, l'importo delle stesse essendo predeterminato dalla Giunta regionale a mente dell'art. 26, comma 9, l. r. n. 3/2000;

4a. l'impugnato provvedimento di diffida sarebbe stato emesso senza il necessario e preventivo coinvolgimento del Comune di Sarcedo, in violazione dell'art. 244, d.lgs. n. 152 del 2006;

5a. secondo parte ricorrente, poiché la Provincia di Vicenza, prima di adottare il provvedimento di diffida contestato, ha esercitato il potere di ordinanza ex art. 244, d.lgs. n. 152 del 2006 in almeno quattro occasioni (con provvedimento n. 151 del 13.12.2012; con provvedimento n. 31 del 28.3.2013; con provvedimento n. 11 del 22.1.2015; con provvedimento n. 170 del 7.9.2016), avrebbe in tal modo esaurito il proprio potere, non giustificando la reiterazione nemmeno il mancato adempimento da parte del destinatario del primo provvedimento, in tal caso i rimedi essendo quelli degli artt. 245 e 250, d.lgs. n. 152 del 2006.

Si sono costituiti nel giudizio in questione i Ministeri dell'Interno e dell'Ambiente, Mare e Territorio, contestando la propria legittimazione passiva, nonché la Provincia di Vicenza, il Comune di Sarcedo e l'Ing.-OMISSIS- in proprio e nella qualità di Presidente del Comitato direttivo del Corsea, contestando l'ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

3. In data 22 settembre 2016 (“a cavallo”, quindi, tra il primo provvedimento della Provincia e quelli successivi dalla stessa emessi e impugnati con i ricorsi che precedono) il Comune di Sarcedo ha emesso l'ordinanza sindacale n. 35, in forza della quale ha diffidato la curatela del Fallimento Co.rsea, nonché il Presidente del Consorzio e Sig srl, quest'ultima <<in qualità di proprietà di parte dei terreni interessati>> a:

- garantire immediatamente la ripresa della gestione della discarica, conformemente alle disposizioni normative e alle condizioni riportate nel provvedimento n. 152 del 30/07/2009, di autorizzazione all'esercizio della fase di gestione post operativa, e nella D.G.R.V. n. 18 del 19/01/2010;
- garantire il livello di percolato prescritto dalla D.G.R.V. n. 18 del 19 gennaio 2010 o, comunque, il livello minimo di battente idraulico tecnicamente raggiungibile;
- comunicare l'avvenuta ripresa della corretta gestione delle discarica e dell'attività di asportazione del percolato.

A fondamento del provvedimento il Comune ha valorizzato le seguenti circostanze:

- la nota provinciale prot. 53443 del 04/08/2016 e il provvedimento provinciale n. registro n.170/ Acqua Suolo Rifiuti/16 del 07/ sopra ricordato;

- il fatto che nessuna comunicazione formale era pervenuta in merito all'effettivo passaggio di consegne fra il dott. -OMISSIS- e l'Ing. -OMISSIS- e che non risultavano pervenute comunicazioni in merito alla diffida provinciale n. 170 del 07/09/2016;

- il verbale di sopralluogo del 02/09/2016, dal quale era emersa la situazione di abbandono della discarica, tale da impedire la regolare attività di vigilanza e controllo degli Enti preposti;

- l'inizio della stagione autunnale e il conseguente incremento delle precipitazioni che possono comportare l'aumento sia delle infiltrazioni nel corpo della discarica con crescita della produzione e del livello del percolato, sia l'indebolimento del fronte sud della discarica con un rischio per le matrici ambientali.

Avverso il suddetto provvedimento Sig. srl ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 28 novembre 2016, chiedendone l'annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:

1. l'ordinanza impugnata sarebbe illegittima non essendo comprensibile quale potere sia stato esercitato dal Sindaco di Sarcedo, avendo il provvedimento richiamato in modo generico sia il d.lgs. n. 152/06, il d.lgs. n. 36/2003 e la l.r. n. 3/2000, sia l'art. 54, d.lgs. n. 267/2000, senza, tuttavia, esplicitare il bene protetto (ambiente, igiene-salute o incolumità pubblica), e comunque senza una specifica motivazione sul punto, difetto rilevante essendo differenti i presupposti previsti dalle diverse previsioni normative astrattamente invocabili;

2. qualora, poi, sia stato applicato l'art. 191, d.lgs. n. 152 del 2006 ss.mm.ii., il provvedimento sarebbe, comunque, illegittimo, poiché in violazione della suddetta norma non indica <<le norme a cui si intende derogare>>, non è stato adottato previo parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali, e non contiene motivazione adeguata in ordine all'includibilità di quanto nella stessa sancito, non avendo il Comune argomentato e dimostrato la circostanza per cui nel caso di specie non si potesse altrimenti operare;

3. secondo parte ricorrente, poiché la fattispecie in esame non è sussumibile in un'ipotesi di gestione di rifiuti, con conseguente applicabilità dell'art. 191 TUA, ma in quella di bonifica dei siti inquinati, con applicabilità, quindi, dell'art. 244 TUA, ad essere titolare del potere di ordinanza era la Provincia la quale, infatti, aveva già esercitato tale potere avendo adottato il provvedimento n. 170 del 7 settembre 2016, sopra citato e impugnato;

4. il provvedimento sindacale, infine, sarebbe illegittimo in quanto impone a Sig srl, proprietaria dei terreni confinanti a quelli sui quali sorge la discarica, di concorrere - pur non avendovi titolo e non avendovi mai preso parte - alla gestione *post-mortem* della discarica e in mancanza di elementi idonei a configurare in capo alla stessa una qualsiasi responsabilità rispetto alla situazione di rischio ambientale ingeneratasi.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Ambiente, della tutela de Territorio e del Mare, contestando la propria legittimazione passiva, nonché il Comune di Vicenza, l'ing.-OMISSIS-, in proprio e quale Presidente del Consiglio direttivo di Co.rsea., contestando l'ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

Nell'ambito di tutti e tre i giudizi sopra ricordati, si è costituita la società Fratelli -OMISSIS- srl (d'ora in poi -OMISSIS-), dando conto dell'intervenuta fusione per incorporazione in essa di Sig srl e, quindi, di fare proprie tutte le allegazioni, difese, domande ed istanze formulate da tale ultima società.

4. All'esito dell'udienza del 3 novembre 2021 le cause sono state trattenute in decisione e i giudizi rg nn. 1377 del 2016, 1490 del 2016 e 1421 del 2016 vengono riuniti sussistendone i presupposti.

DIRITTO

1. Questioni preliminari.

1.1. In ordine alla riunione dei presenti giudizi e alla mancata riunione con i giudizi Rg. n. 415 del 2017 e n. 873 del 2017. Il Collegio ha ritenuto opportuno procedere non solo alla trattazione dei tre giudizi in esame nella medesima udienza del 3 novembre 2021, ma anche alla loro riunione ai fini della decisione, in quanto, ferme restando le rilevanti differenze tra la posizione del Consorzio e del relativo Presidente, rispetto a Sig. srl., di cui si dirà nel prosieguo, i vizi dei provvedimenti provinciali che, come si vedrà, rendono gli stessi illegittimi, presentano, in certo qual modo, elementi comuni, che giustificano la trattazione unitaria del giudizio; ciò vale anche con riguardo al provvedimento comunale, i cui aspetti di illegittimità sono specificamente apprezzabili attraverso una contestuale disamina degli stessi in rapporto con i provvedimenti provinciali adottati e contestati.

Per converso, il Collegio ha ritenuto di non accogliere la richiesta della Provincia di riunione dei presenti giudizi a quelli Rg. n. 415 del 2017 e 873 del 2017 promossi dalla Curatela del Fallimento, nei confronti dei medesimi provvedimenti provinciali impugnati con i ricorsi in esame, in quanto la posizione giuridica del Fallimento e le responsabilità del Curatore a questo riguardo, impongono valutazioni e considerazioni specifiche e puntuali, anche concernenti l'effettività operatività ed efficacia della fattispecie di cui all'art. 104 *ter*, comma 8, l.f. in ordine agli obblighi ambientali, che giustificano un esame separato delle controversie.

Quanto sopra in considerazione dell'ampia discrezionalità della facoltà di riunione rimessa al Giudice ai sensi dell'art. 70 c.p.a. (*ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 07 settembre 2020, n.5372; Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6094; sez. V,

27 dicembre 2017, n. 6081).

1.2. Sulla eccepita sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di annullamento di tutti i provvedimenti impugnati nei giudizi riuniti.

A seguito dell'adozione dell'ultimo dei provvedimenti in questa sede impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti che precedono, la Provincia di Vicenza, con il provvedimento n. 57 del 20 gennaio 2017 e con i successivi provvedimenti attuativi, si è determinata ad intervenire in via sostitutiva, facendo eseguire a proprie spese la messa in sicurezza della discarica, mediante la sistemazione della rete delle acque di ruscellamento e l'impermeabilizzazione delle scarpate sud, nonché il revamping dell'impianto di trattamento del percolato.

Con provvedimento reg. n. 87/AcquaSuoloRifiuti/20127 del 5 aprile 2017 la Provincia di Vicenza ha, poi, deliberato la cancellazione di Corsea dal Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti in regime semplificato per l'impianto di recupero sito in località Quartieri in Comune di Sarcedo, dando peraltro conto del fatto che << Co.rsea dalla data del 30 marzo 2015 non risulta legittimata a svolgere alcuna attività di recupero rifiuti presso la discarica per cui è causa>>.

La Provincia, quindi, ha riattivato le pompe e il servizio di autobotte per l'asportazione del percolato, nonché ha completato gli interventi di messa in sicurezza della scarpata lato sud mediante copertura con apposita geomembrana.

Come risulta anche dalla memoria depositata dalla Provincia di Vicenza in data 1 ottobre 2021, tale Ente, escussa la polizza fideiussoria a suo tempo rilasciata dal Co.rsea, ha dato corso non solo ai primi interventi contingibili e urgenti per evitare la compromissione delle matrici ambientali, ma ha dato attuazione ad una serie di interventi sostitutivi, aggiudicando anche i lavori con determinazione n. 601 del 07/07/2017 e dando corso all'esecuzione in via d'urgenza. Inoltre, la Provincia, nel 2019, ha autorizzato la società SIG spa alla definitiva messa in sicurezza della discarica.

In considerazione dell'intervento diretto da parte della Provincia, non solo attraverso mere misure di emergenza o di messa in sicurezza temporanea, ma anche ponendo in essere attività di sistemazione finalizzate ad una radicale e definitiva messa in sicurezza del sito e al ripristino, sia pure limitato alle esigenze di salvaguardia ambientale, dell'esercizio dell'impianto di discarica *post mortem*, si può ben dire che tutti i provvedimenti impugnati abbiano di fatto cessato il relativo effetto impositivo a partire dal momento in cui la Provincia ha inteso intervenire direttamente in loco.

Sono, cioè, divenuti inefficaci, a partire da tale data, gli obblighi di *facere* imposti a tutti i soggetti coinvolti da tutti i provvedimenti impugnati nei tre procedimenti riuniti.

Nel caso del provvedimento comunale, poi, *a fortiori*, deve ritenersi che gli effetti dello stesso siano già stati superati dal provvedimento della Provincia di Vicenza n. 186 del 2016.

D'altronde, per tutti i provvedimenti in questa sede impugnati permane l'interesse ad un accertamento in ordine alla relativa illegittimità e al conseguente eventuale annullamento, in relazione agli effetti impositivi *medio tempore* prodotti, tenuto conto dell'efficacia retroattiva dell'annullamento giudiziale e delle possibili conseguenze che, in difetto, potrebbero derivarne alle parti ricorrenti in ordine al possibile (e già prospettato) esercizio della rivalsa da parte della Provincia per aver posto in essere i poteri sostitutivi appena ricordati.

1.3. Sul difetto di legittimazione passiva del MATTM e del Ministero dell'Interno nei giudizi Rg 1490 del 2016 e 1421 del 2016.

I Ministeri sopra indicati, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto estranei al contezioso afferente ad atti amministrativi dagli stessi non adottati, né comunque ad essi riferibili.

L'eccezione è fondata, in quanto non risultano impugnati atti o provvedimenti adottati dai suddetti Ministeri e lesivi della sfera giuridica di Sig. srl.

1.4. In ordine ai giudizi rg. nn. 1377 del 2016 e 1490 del 2016.

Secondo la Provincia, i provvedimenti impugnati n. 170 del 7 settembre 2016, n. 186 del 21 ottobre 2016 e n. 224 del 28 dicembre 2016, nonché la nota prot. 76080 del 11 novembre 2016, sarebbero delle diffide in senso stretto, cioè meri avvertimenti formali di ottemperare ad un obbligo stabilito da un preesistente titolo, e come tali non immediatamente impugnabili.

Gli atti contestati non arrecherebbero, cioè, un pregiudizio definitivo ed irreversibile e, più precisamente, non avrebbero efficacia lesiva, perché gli obblighi in essi indicati discenderebbero da norme di legge (in particolare, il d.lgs. n. 36 del 2003 e il d.lgs. n. 152 del 2006) o da precedenti provvedimenti provinciali non impugnati (nello specifico l'intimazione di cui alla d.g.p. n. 12 del 2014 e la diffida del 2015).

Ne conseguirebbe l'inammissibilità dei ricorsi principali e per motivi aggiunti di cui ai giudizi rg. n. 1377 del 2016 e n. 1490 del 2016.

L'eccezione è infondata.

In primo luogo, gli atti impugnati, nell'imporre, a tutti i soggetti coinvolti, l'esecuzione delle attività contestate nei presenti giudizi riuniti, non si è limitata a dare informazione o avvertimento della necessità di esecuzione di precedenti provvedimenti o di norme di legge, ma ha provveduto in modo autonomo a emettere delle nuove determinazioni impositive, tanto più che, per un verso, sono in parte diversi i soggetti destinatari delle stesse (come nel caso di Sig srl) rispetto ai provvedimenti in precedenza adottati dalla Provincia e, per altro verso, questi ultimi sono stati adottati nei confronti del Co.rsea prima del fallimento dello stesso, in una situazione cioè giuridicamente completamente diversa da

quella presente al momento dell'adozione degli atti in questa sede contestati.

Ciò vale anche per la nota prot. 76080 del 11 novembre 2016, nella parte in cui stabilisce che <<la presente è inviata anche alla proprietà del sito affinché, in caso di inerzia dei responsabili si attivi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 ...>>.

L'eccezione, pertanto, deve essere respinta.

1.5. Sull'inammissibilità dell'impugnazione della richiesta inviata ad Ambiente ed energia srl, del 26 ottobre 2016.

In ordine alla richiesta inviata ad Ambiente ed energia srl a non interrompere il servizio di asportazione del percolato, per quanto richiamante la diffida del 21 ottobre 2016, non si tratta di un provvedimento autoritativo, ma di una mera comunicazione, quindi, *in parte qua* il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, come eccepito dalla Provincia di Vicenza.

1.6. In ordine all'eccezione di carenza di legittimazione di Sig. srl nel giudizio rg. 1421/16.

Il Comune di Sarcedo ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di Sig. srl a seguito della fusione per incorporazione nella società -OMISSIS-.

Al riguardo, non si è verificato un difetto sopravvenuto di legittimazione attiva, la fusione avendo realizzato una successione a titolo universale corrispondente alla successione *mortis causa*, che produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati (Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2021, n. 21970).

Pertanto, l'eccezione deve essere respinta.

1.7. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso rg. n. 1421/16 sollevata dal Comune di Sarcedo.

Al riguardo, l'Ente resistente ha eccepito che l'impugnazione da parte di Sig srl difetterebbe di interesse ad impugnare *ab origine*, in quanto l'ordinanza contestata non avrebbe imposto alla società predetta specifici obblighi e gli unici destinatari dell'ordine di ripresa della gestione della discarica sarebbero esclusivamente il Co.rsea e il Fallimento. In tal senso, l'intervento richiesto a Sig sarebbe esclusivamente l'eventuale rinforzo del fronte sud della discarica o arginazione dello stesso contro il percolamento o le altre misure di emergenza atte a porre rimedio alla tracimazione in attesa del ripristino dell'attività di asportazione del percolato. Si tratterebbe, quindi, dell'adozione di misure di carattere preventivo e precauzionale.

L'eccezione è infondata.

L'ordinanza impugnata, infatti, in modo del tutto indistinto e indifferenziato, diffida tanto il Fallimento e il Co.rsea, da un lato, quanto Sig. srl, dall'altro, ad eseguire tutte le attività indicate, ovvero:

- garantire immediatamente la ripresa della gestione della discarica, conformemente alle disposizioni normative e alle condizioni riportate nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio della fase di gestione post operativa n. 152 del 30/07/2009 e nella D.G.R.V. n. 18 del 19/01/2010;
- garantire il livello di percolato prescritto dalla D.G.R.V. n. 18 del 19 gennaio 2010 o comunque il livello minimo di battente idraulico tecnicamente raggiungibile;
- comunicare l'avvenuta ripresa della corretta gestione delle discarica e dell'attività di asportazione del percolato.

Ciò rende certamente concreto ed effettivo l'interesse di Sig. srl alla presentazione del ricorso, l'incertezza e l'indeterminatezza del contenuto precettivo posto a carico della società medesima e del riferimento dello stesso alla ricorrente giustificando l'impugnazione del provvedimento impugnato.

L'eccezione, pertanto, deve essere respinta.

1.8. In ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva dell'Amministrazione comunale e del Sindaco nel ricorso rg. n. 1421 del 2016.

Secondo il Comune di Sarcedo il ricorso sarebbe inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposto nei confronti dell'Amministrazione statale, il Sindaco avendo agito ai sensi dell'art. 54, d.lgs. n. 267 del 2000, quale ufficiale del Governo.

L'eccezione è infondata.

Infatti, anche qualificando il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 54, d.lgs. n. 267 del 2000, va richiamato l'insegnamento secondo il quale <<nelle ipotesi di impugnazione delle ordinanze sindacali adottate ex art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si configura, oltre alla legittimazione passiva in capo al Comune, anche un difetto di legittimazione passiva di altre Amministrazioni statali, atteso che l'imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell'atto dell'organo del Comune ha natura meramente formale, non essendo il Sindaco in tali ipotesi "organo" di un'Amministrazione dello Stato, restando invece il Sindaco - senza una modifica del proprio status - incardinato nel complesso organizzativo dell'ente locale (v. Cons. Stato, Sez. II, 1 luglio 2020, n. 4183 e conformi pronunce ivi citate)>> (Cons. Stato, sez. II, 02 agosto 2021, n. 5664).

Pertanto l'eccezione deve essere respinta.

2. Nel merito.

2.1. Premessa comune in fatto e diritto.

I. La complessa controversia in esame "nasce" dall'autorizzazione all'esercizio della fase di post-chiusura della discarica

di Sarcedo rilasciata dalla Provincia di Vicenza a Co.rsea con provvedimento n. 152 del 30 luglio 2009, e che avrebbe dovuto consistere nella gestione ordinaria della tenuta del “capping”, dell’asporto del percolato e della produzione di biogas con scadenza del termine di post gestione al 2 maggio 2038.

In tal senso, quindi, l’attività di gestione *post mortem*, come tale di natura “imprenditoriale”, perché connessa alla conduzione della discarica, imponeva la continua raccolta del percolato, il controllo dello stato del *capping* e anche della c.d. “scarpata sud”, quella sostanzialmente frontistante la proprietà di Sig srl (ora -OMISSIS-), nonché la manutenzione straordinaria dell’impianto di biogas.

II. La disciplina di riferimento, che viene in esame ai fini della presente controversia è, in primo luogo, il d.lgs. n. 36 del 2003.

In forza dell’art. 1, nel testo vigente *ratione temporis*, è definito “gestore” il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica, mentre “detentore” è il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso.

Tra le condizioni che l’art. 9, d.lgs. n. 36 del 2003 prescrive, per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una discarica, che il richiedente presti le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell’art. 14: nel caso di specie, viene in rilievo la garanzia ex art. 14, comma 2, per la gestione successiva alla chiusura della discarica, finalizzata ad assicurare che le procedure di cui all’art. 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post operativa.

Ai sensi dell’art. 12, poi, nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), h) e l), nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionanti ed impiantistiche della discarica.

La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l’ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l’ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate.

Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni che precedono.

La gestione “post chiusura” partecipa, pacificamente, come detto, della natura “imprenditoriale” dell’attività di gestione della discarica.

III. Al riguardo, occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 42 l.f., la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento: in tal senso, il fallito, pur non perdendone la titolarità, vede venir meno la propria capacità di amministrare e disporre dei beni e diritti che costituiscono il proprio patrimonio.

Ai sensi dell’art. 44, comma 1, l.f., poi, tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

Ciò comporta che tutti gli atti potenzialmente negativi per la massa creditoria, in quanto incidenti sul patrimonio del fallito, siano passibili di declaratoria di inefficacia.

Ai sensi dell’art. 120, comma 1, l.f., poi, con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento.

Nel caso della società di capitali, il fallimento non è causa di scioglimento, né determina la liquidazione della stessa, ma lo “spossessamento” conseguente alla dichiarazione di fallimento comporta la sostanziale inoperatività dell’attività di impresa, in considerazione anche del dettato dell’art. 44, l.f.

Ai sensi dell’art. 104 *ter*, comma 8, l. f., nel testo vigente *ratione temporis*, il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell’art. 51, l.f., possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

L’effetto della c.d. *derelictio* è quello di escludere i beni dalla massa attiva (nel caso di non acquisizione) ovvero di non procedere al loro realizzo (nel caso di rinuncia alla liquidazione), di talché, da un lato, essi tornano nella piena disponibilità del fallito, dall’altro lato potranno essere assoggettati alle azioni cautelari ed esecutive esercitate *uti singuli*, non applicandosi più, per tali beni, il divieto posto dall’art. 51 l.fall.

È, d’altronde, generalmente ritenuta ammissibile la possibilità per il curatore di modificare in corso di procedura la decisione assunta sulla *derelictio*: la decisione del curatore di acquisire un bene abbandonato, ovvero di riprendere l’attività di liquidazione rinunziata, troverà però un limite nello stato giuridico del bene stesso all’epoca del ripensamento. Più precisamente, la ripresa della liquidazione sarà possibile solo entro il termine della vendita o dell’assegnazione del bene nell’ambito dell’esecuzione individuale eventualmente introdotta dal creditore *uti singuli*.

Deve ritenersi controversa e non verrà esaminata nel presente giudizio la questione relativa all’effettiva applicabilità e

agli effetti “liberatori” dell’art. 104 *ter*, comma 8, l.f.. con riguardo al curatore fallimentare: nel prosieguo, si considererà esclusivamente la legittimità dei provvedimenti emessi dalla Provincia nei confronti del Co.rsea., dando per presupposto l’effetto sostanzialmente restitutorio (con le precisazioni che verranno svolte più avanti) dell’istituto della *derelictio* sopra ricordato.

IV. Il gestore della discarica, così come il proprietario dei terreni sui quali la stessa è sita, sono anche tenuti al rispetto dei doveri imposti dal d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Testo Unico Ambientale), e, quindi, sono potenzialmente soggetti all’adozione dei provvedimenti previsti dal decreto medesimo, sussistendone i presupposti.

Va rammentato, al riguardo, che l’art. 240 TUA definisce, tra le altre, le misure di prevenzione, le misure di messa in sicurezza d'emergenza, di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica.

Ai sensi dell’art. 242, comma 1, TUA, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera, entro ventiquattro ore, le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Il comma 9 della medesima norma stabilisce che la messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce un’adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale e impedisce un’ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate ed indicano se all’atto della cessazione dell’attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere, altresì, autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

Più in generale l’art. 242 TUA descrive una serie di attività molto articolata e puntuale a carico dei soggetti “responsabili”. L’art. 245, comma 2, TUA, prevede, invece, che, fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’articolo 242, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità.

Ne consegue che, come da orientamento giurisprudenziale consolidato, il proprietario del terreno sul quale sono depositate sostanze inquinanti, che non sia responsabile dell’inquinamento (cd. proprietario incolpevole), è nondimeno tenuto ad adottare le misure di prevenzione, di cui all’art. 240, comma 1, lett. i) e le misure di messa in sicurezza d'emergenza, di cui all’articolo citato, lett. m), restando la messa in sicurezza definitiva, gli interventi di bonifica e quelli di ripristino ambientale a carico del responsabile della contaminazione, ossia di colui al quale sia imputabile l’inquinamento (in tal senso, TAR Lombardia, sez. III, 5 novembre 2020, n. 2064 che richiama Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2020, n. 1759).

2.2. In ordine ai provvedimenti emessi dalla Provincia di Vicenza (ricorsi Rg. n. 1377/ e 1490/16).

Risulta chiaramente dagli atti di causa che già dal 2012 la Provincia ha lamentato il non corretto adeguamento, da parte di Co.rsea, alle previsioni della delibera autorizzativa più sopra ricordata: nonostante le plurime diffide negli anni successivi, la Provincia non ha adottato provvedimenti coattivi più incisivi, né, soprattutto, ha provveduto ad esercitare i propri poteri sostitutivi a fronte di una situazione di pericolo che dagli atti di causa traspare in modo rilevante come già presente nel 2012-2013.

Si consideri che con provvedimento n. 11 del 22 gennaio 2015, non impugnato dal Co.rsea, quest’ultimo era stato diffidato a garantire la funzionalità dell’impianto di trattamento del percolato, la regolare asportazione dello stesso e il ripristino dell’impianto di captazione combustione del biogas, riconoscendo sussistenti i presupposti per procedere secondo quanto previsto dall’art. 208 comma 13, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., diffidando il Consorzio a rendere la gestione della fase post operativa della discarica conforme alle disposizioni normative e alle condizioni riportate nel provvedimento n. 152 del 20 luglio 2019 e nella D.G.R.V. n. 18 del 19/01/2010 e facendo obbligo al Consorzio di mettere in atto immediatamente tutti i possibili ed indifferibili interventi atti ad evitare l’aggravarsi della situazione con possibile conseguente compromissione delle matrici ambientali.

Non a caso, già nel 2014 la Provincia risulta aver escusso la polizza fideiussoria rilasciata a suo favore da Co.rsea, n. 0245.0786246.05 del 3 marzo 2010, sicché l’Ente avrebbe potuto già allora agire in via sostitutiva.

A seguito della sentenza di Fallimento del Co.rsea, quest’ultimo, ancorché inadempiente e responsabile per non aver in concreto adottato gli atti di gestione *post mortem* dovuti e per non aver posto in essere le necessarie operazioni di salvaguardia del compendio di discarica a tutela dell’ambiente, è divenuto, in conseguenza della declaratoria di fallimento, impossibilitato “*ex lege*”, alla gestione suddetta e, quindi, a porre in essere le attività di trattamento e rimozione del percolato e la salvaguardia del “fronte sud della discarica”.

In tal senso, l’inerzia della Provincia ad utilizzare i poteri sostitutivi previsti dall’art. 250 TUA e, implicitamente, dalla stessa normativa di cui al d.lgs. n. 36 del 2003, nonostante la già intervenuta escussione della polizza, ha contribuito,

unitamente al fallimento del Consorzio medesimo, alla situazione di grave “impasse” acuita dall’istanza ex art. 104 *ter*, comma 8, l. f. presentata dal Curatore fallimentare al Giudice delegato presso il Tribunale di Vicenza.

Il curatore, infatti, ha richiesto ed ottenuto dal Giudice delegato predetto di poter <<abbandonare la Discarica unitamente all’Azienda del Fallimento CO.RSEA rimettendo immediatamente la stessa nella disponibilità del fallito, da intendersi CO.RSEA, nella persona del legale rappresentante redigendo apposito verbale>>.

La concessa autorizzazione, poi, è stata confermata in sede di reclamo dal Tribunale di Vicenza.

Dall’esame degli atti di causa, d’altronde, e anche dalla motivazione dei provvedimenti impugnati, emerge una rilevante incertezza in ordine all’effettiva messa a disposizione materiale della discarica al Co.rsea, e, quindi, ad un difetto dei provvedimenti impugnati sotto il profilo sia istruttorio che motivazionale su un presupposto rilevante ai fini dell’azione dei provvedimenti impugnati nei confronti del Consorzio.

Va precisato, al riguardo, che i provvedimenti provinciali si rivolgono al Presidente del Co.rsea., con ciò intendendo, evidentemente, quale destinatario sostanziale del provvedimento, il Consorzio, del quale l’Ing.-OMISSIS-, quale Presidente, rivestiva la mera qualità di organo rappresentativo.

In tal senso, al contrario di quanto affermato dalla difesa della Provincia nelle memorie difensive, non è l’ing.-OMISSIS- in proprio ad aver avuto la gestione della discarica fino al fallimento, né ad essere destinatario degli effetti della *derelictio* autorizzata dal Tribunale di Vicenza, né a poter essere considerato detentore del terreno sul quale insiste la discarica: i provvedimenti impugnati, in tal senso, hanno indirizzato le diffide non all’ing.-OMISSIS- in proprio, ma quale Presidente –e, quindi, legale rappresentante – del Consorzio, in quanto organo del Co.rsea.

Ebbene, come accennato nella parte in fatto che precede, la Provincia ha disposto:

- con il provvedimento del 7 settembre 2016, in modo indistinto, sia al Presidente di Co.rsea che al Fallimento di “garantire immediatamente la ripresa della gestione della discarica sita in Località Quartieri in Comune di Sarcedo”, conformemente alle disposizioni normative e alle condizioni riportate nel provvedimento di autorizzazione n. 152 del 2009 e nella d.g.r.v. n. 18 del 2010, nonché garantire il livello di percolato come da suddetta dgrv o, comunque, il livello minimo di battente idraulico tecnicamente raggiungibile e comunicare l’avvenuta ripresa della “corretta gestione della discarica e dell’attività di asportazione del percolato”;

- con il provvedimento di diffida n. 186 del 21 ottobre del 2016, nei confronti, sempre in modo indistinto, tanto del Presidente di Co.rsea, del Fallimento e anche di Sig. srl, l’attuazione immediata <<e senza esitazioni>>, delle <<misure di prevenzione atte a scongiurare la compromissione delle matrici ambientali ed in particolare la rimozione del percolato>>, <<prendendo in considerazione la riattivazione dell’esistente impianto di trattamento>>;

- con il provvedimento n. 224 del 28 dicembre 2016, nei confronti, nuovamente ed in modo indistinto, del Fallimento, del Presidente del Corsea, nonché di Sig. srl, ad attuare, immediatamente, senza esitazioni e, comunque, entro il 3 gennaio 2017, le misure di prevenzione atte a scongiurare la compromissione delle matrici ambientali e, in particolare, la rimozione del percolato presente nello scolo al piede della discarica.

Come si può facilmente notare, in tutti i provvedimenti impugnati - precipuamente i primi due, ma anche con riguardo all’ultimo del 28 dicembre 2016 - la Provincia ha imposto, da un lato, lo svolgimento di attività tipiche della gestione *post mortem* della discarica, come sopra ricordate; dall’altro lato, genericamente, ha richiesto l’adozione di misure di prevenzione, coinvolgendo in modo del tutto indeterminato e senza indicare quali attività ulteriori avrebbero dovuto eseguire distintamente, soggetti che per ragioni diverse, vengono a trovarsi, rispetto alla situazione critica in oggetto, in posizione o irrefutabilmente alternativa tra loro (Co.rsea e il Fallimento) ovvero del tutto differente (Sig. srl, da un lato, e Co.rsea e il Fallimento dall’altro).

Sotto il primo profilo, è evidente che, per quanto concerne Co.rsea., la pretesa della Provincia a che il Consorzio fallito provvedesse a riprendere la sostanziale gestione *post mortem* della discarica, o anche solo a compiere specifici atti tipici di tale attività gestionale (come anche solo la rimozione del percolato) è evidentemente illegittima per una serie di ragioni. In primo luogo, in quanto Co.rsea. aveva già precedentemente e ormai da anni, come detto, inadempito agli obblighi di corretta gestione della discarica e l’impossibilità per il Consorzio a continuare a procedere con tale attività di impresa si è definitivamente palesata con la presentazione di autofallimento che ha portato alla relativa sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza.

Tale impossibilità ed inidoneità del Consorzio ad adempiere, del resto è dimostrata dal fatto che la stessa Provincia, come accennato, ha, pacificamente, escusso la garanzia fideiussoria rilasciata dal Consorzio, utilizzandola però solo a seguito della decisione di intervenire direttamente nel 2017, in via sostitutiva: ciò proprio, evidentemente, sull’assunto dell’inadempimento di Co.rsea e della sua incapacità di provvedere alla corretta gestione del sito.

In tal senso, quindi, la decisione di indirizzare il provvedimento in questione a carico di Co.rsea., nonostante la Provincia avesse escusso la polizza ormai da tempo e il Consorzio fosse fallito si palesa evidentemente illogica e irragionevole e come tale illegittima.

A tale proposito, il fatto che il curatore fallimentare abbia ottenuto l’autorizzazione alla *derelictio*, non smentisce, ma al contrario conferma l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Infatti, pur ritenendo che in forza della *derelictio* ex art. 104 *ter*, comma 8, l.f., il fallito ritorni non solo nella disponibilità dei beni, ma anche nella piena facoltà di amministrarli e, quindi, per mezzo di essi di esercitare attività di impresa, nel

caso di specie Co.rsea. non poteva essere considerato un soggetto in grado concretamente di continuare la gestione della discarica.

Quest'ultima, infatti, nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati, si presentava come un bene non solo privo di un effettivo valore di liquidazione (tanto da aver giustificato la *derelictio*), ma sostanzialmente "passivo" perché implicante spese di gestione e manutenzione particolarmente gravose.

Co.rsea, quindi, che già versava in stato di insolvenza tanto da subire il fallimento, doveva ritenersi del tutto impossibilitata a proseguire la gestione della discarica, atteso che, per un verso, la stessa non era tornata "*in bonis*" - la procedura fallimentare essendo ancora in corso -, e, per altro verso, correlativamente, per effetto della sentenza di fallimento era stata comunque spossessata di tutti i suoi ulteriori beni, sicché era nell'impossibilità di "finanziare" l'attività gestoria; a ciò, infine, si aggiunge la portata applicativa dell'art. 44 l.f. con la possibile inefficacia di atti di gestione della discarica quali atti che avrebbero potuto determinare effetti negativi per la massa fallimentare, in quanto incidenti sulla consistenza patrimoniale della società fallita.

Del resto, va sottolineato come sia stata la stessa Provincia, in data 5 aprile 2017, con il provvedimento di cancellazione del Co.rsea dal registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato al numero 5/2009, per l'impianto di recupero energetico da biogas sito in località Quartieri nel Comune di Sarcedo, a informare che Co.rsea., dalla data del 30 marzo 2015, non risulta legittimata a svolgere alcuna attività di recupero rifiuti in forma semplificata presso il suddetto impianto.

Sotto altro profilo, poi, con riferimento all'art. 104 *ter*, comma 8, l.f., qualora si ritenesse che gli effetti della *derelictio* comportino il venir meno della detenzione del curatore fallimentare e, quindi, dei suoi obblighi di custodia, con conseguenze anche in relazione ai doveri di natura ambientale sullo stesso gravanti, dovrebbe comunque ritenersi che ciò sia possibile solo laddove sia dimostrata la effettiva restituzione e messa a disposizione materiale del bene (nel caso di specie l'intero compendio di cui si compone la discarica, compreso il terreno sul quale la stessa è collocata) da parte del curatore fallimentare in favore del fallito.

Nel caso di specie, come accennato, la Provincia ha adottato i provvedimenti impugnati in una situazione di espressa incertezza circa l'effettiva disponibilità materiale del bene, tanto da aver inammissibilmente e illegittimamente coinvolto nel medesimo provvedimento e per l'adozione delle medesime attività gestorie, tanto il fallimento quanto il fallito, laddove tali soggetti non possono evidentemente che essere alternativi tra loro: ciò dimostra un evidente difetto di istruttoria da parte dell'Amministrazione provinciale che non ha adeguatamente verificato prima di adottare il provvedimento, se il curatore avesse effettivamente immesso il presidente del Co.rsea nella disponibilità materiale del compendio, circostanza, questa, che, peraltro, non emerge con sufficiente grado di certezza nemmeno alla luce degli atti di causa.

Sotto altro profilo, sempre con riferimento alla posizione di Co.rsea, i provvedimenti impugnati risultano altresì illegittimi in quanto hanno imposto - oltre alle specifiche attività sopra ricordate, consistenti in atti di gestione *post mortem* della discarica - in modo del tutto generico l'attuazione di misure di prevenzione non meglio determinate, ponendole a carico tanto del Consorzio fallito, quanto del Fallimento, nonché (ad eccezione del primo provvedimento del 7 settembre 2016), di Sig. srl senza alcuna distinzione, e senza alcuna precisazione in ordine a quali attività concrete fossero richieste a ciascun soggetto coinvolto.

Tale indeterminatezza rende evidentemente illegittimi i provvedimenti impugnati, con riferimento alla posizione di Co.rsea., avendo coinvolto indistintamente e congiuntamente due soggetti inevitabilmente alternativi tra loro (Fallito e il Fallimento) dei quali uno - Co.rsea - incapace, per le ragioni sopra esposte, di adottare qualunque atto anche solo di manutenzione del compendio aziendale in questione, per di più a fronte di una situazione ambientale molto particolare che avrebbe richiesto puntuali indicazioni in ordine alle modalità di intervento.

Con riferimento, peraltro, ai provvedimenti n. 186 e 224 del 2016, tale indeterminatezza è acuita dal fatto che la Provincia ha coinvolto, in modo parimenti indistinto anche Sig. srl., soggetto che con la discarica e con il terreno sul quale quest'ultima sorge non aveva nessun titolo per potere e, quindi, anche dover intervenire, meno che mai potendo e, quindi, dovendo, compiere atti di gestione della discarica.

Al riguardo, venendo alle doglianze di Sig. srl., tale società, è, pacificamente, proprietaria del compendio immobiliare "frontistante" alla scarpata sud, ma - e qui emerge un primo vizio dei provvedimenti impugnati che coinvolgono la ricorrente - non del terreno sul quale la discarica sorge e che, al momento dell'adozione dei provvedimenti, richiedeva specifiche attività di intervento di messa in sicurezza.

In questo senso, il provvedimento n. 186 del 21 ottobre 2016 è illegittimo in quanto, da un lato, impone in modo indistinto anche a Sig. srl di procedere all'esercizio dell'attività di gestione della discarica (in particolare la <<rimozione del percolato>>, e la presa in considerazione della <<riattivazione dell'esistente impianto di trattamento>>) quando la società in questione non aveva alcun titolo per intervenire; dall'altro lato, ha imposto, sempre in modo indistinto e del tutto generico, misure di prevenzione non meglio specificate, quando la suddetta società non è nemmeno proprietaria o detentrica del terreno sul quale la discarica sorge.

Con riferimento al provvedimento n. 224 del 28 dicembre 2016 la Provincia, per un verso, ha perpetuato i sopra ricordati vizi (avendo nuovamente indirizzato la diffida in modo indistinto e indifferenziato ai tre soggetti più volte citati); per altro

verso, nel limitarsi a richiedere l'adozione di <<misure di prevenzione atte a scongiurare la compromissione delle matrici ambientali e in particolare la rimozione del percolato presente nello scolo al piede della discarica>>, ha nuovamente imposto a Sig. srl di porre in essere un'attività che alla stessa non poteva competere, ovvero la rimozione del percolato, trattandosi di attività gestoria della discarica, non sussumibile nel concetto di misura di prevenzione o messa in sicurezza d'emergenza, uniche attività imponibili alla suddetta società, la stessa essendo qualificabile come proprietaria (peraltro non del sito inquinato, ma del terreno antistante) incolpevole.

Peraltro, nel suddetto provvedimento, la Provincia ha dato conto del fatto che Sig. srl aveva provveduto a intervenire ai <<piedi del fronte di discarica, al fine di evitare che il liquido proveniente dalla stessa potesse fluire in cava e contaminare i terreni>>, ponendo in essere, quindi, un'attività di prevenzione, ancorché non risolutiva.

Conseguentemente, la Provincia avrebbe dovuto indicare con sufficiente precisione quale attività, e a che titolo, in concreto Sig. srl avrebbe dovuto porre in essere per implementare le misure di prevenzione e sicurezza già realizzate, l'attività di rimozione del percolato, come detto, non rientrando tra quelle imponibili alla società, terzo proprietario incolpevole.

In tal senso, anche "l'affidamento delle prestazioni tecniche e dei lavori necessari per la messa in sicurezza della gradonata lato sud della discarica" non potevano competere a Sig. srl, trattandosi della parte di terreno sulla quale grava la discarica ed essendo misure che evidentemente avrebbero dovuto essere adottate da chi in concreto aveva la gestione o, comunque, la disponibilità (in senso materiale, ma anche giuridico) della stessa.

Deve ritenersi illegittimo, altresì, per l'evidente genericità ed indeterminatezza, e per le medesime ragioni sopra esposte, l'atto, indirizzato ad Arpav, nella parte in cui dispone che la "proprietà del sito", non meglio precisata - ma evidentemente riferita a Co.rsea o a Sig srl - <<in caso di inerzia dei responsabili>> (in virtù di quanto disposto nella delibera n. 186 del 2016 impugnata) <<si attivi>> ai sensi <<dell'art. 245 del d.lgs. 152/076>>, partecipando dei vizi che affliggono il presupposto provvedimento n. 186 del 2016.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, i ricorsi rg. n. 1377 del 2016 e n. 1490 del 2021 devono essere accolti, per le ragioni e nei limiti sopra esposti, con conseguente annullamento, nella parte in cui si rivolgono alla società S.I.G. SRL (ora F.lli -OMISSIS- S.r.l.) e al Presidente del Consorzio Co.rsea. — Consorzio per i rifiuti speciali ed assimilabili, la diffida della Provincia di Vicenza n. reg. 186/Acqua Suolo Rifiuti/16 del 21 ottobre 2016, nonché la diffida della Provincia di Vicenza n. reg. 224/Acqua Suolo Rifiuti/16 del 28 dicembre 2016; limitatamente al Presidente del Consorzio Co.rsea. — Consorzio per i rifiuti speciali ed assimilabili, deve essere annullato il provvedimento provinciale n. reg. 170/Acqua Suolo Rifiuti/16 del 7 settembre 2016.

Deve essere inoltre annullata, limitatamente alla società S.I.G. SRL (ora F.lli -OMISSIS- S.r.l.) la nota prot. 76080 del 11 novembre 2016 laddove stabilisce che <<la presente è inviata anche alla proprietà del sito affinché, in caso di inerzia dei responsabili si attivi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 ...>>.

2. 4. In ordine al provvedimento comunale (ricorso Rg. n. 1421 del 2016).

Quanto sopra detto in ordine ai provvedimenti provinciali, con particolare riferimento alla posizione di Sig. srl, vale anche e a maggior ragione per il Comune di Sarcedo, posto che tale Ente, con l'ordinanza n. 35 del 22 settembre 2016 ha inteso sostanzialmente fare propri i contenuti del provvedimento provinciale n. 170 del 2016 estendendo la diffida, però, anche a Sig srl, che, quantomeno in quel provvedimento, non era stata presa in considerazione.

Il Comune resistente, come già ricordato, ha imposto, in modo indifferenziato e indistinto al Fallimento, a Co.rsea e a Sig. srl di:

- garantire immediatamente la ripresa della gestione della discarica, conformemente alle disposizioni normative e alle condizioni riportate nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio della fase di gestione post operativa n. 152 del 30/07/2009 e nella D.G.R.V. n. 18 del 19/01/2010;
- garantire il livello di percolato prescritto dalla D.G.R.V. n. 18 del 19 gennaio 2010 o comunque il livello minimo di battente idraulico tecnicamente raggiungibile;
- comunicare l'avvenuta ripresa della corretta gestione delle discarica e dell'attività di asportazione del percolato.

In tal senso, quindi, è stato imposto a Sig. srl, nella sostanza, di riprendere la gestione *post mortem* di una discarica sulla quale la stessa non aveva alcuna titolarità e di porre in essere attività su terreni sui quali la stessa non era legittimata a intervenire.

Sig srl, infatti, non era né la proprietaria/gestrice della discarica, né del suolo sul quale essa sorge, ma solo proprietaria del terreno di cava confinante con il fronte sud della discarica.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza comunale deve essere annullata.

3. Spese di lite.

Attesa la complessità e particolarità delle controversie in oggetto, le spese di lite devono essere integralmente compensate con riferimento a ciascuno dei giudizi in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi e motivi aggiunti riuniti, come in epigrafe proposti:

1. dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare e del

Ministero dell'interno nei giudizi rg. nn. 1490/16 de 1421/16;

2. dichiara inammissibile il ricorso rg. n. 1490 del 2016 limitatamente alla sola impugnazione della nota provinciale prot. 72241 del 26/10/2016 "Emergenza ambientale. Richiesta di mantenimento del servizio", indirizzata ad Ambiente Energia srl;

3. accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva, i ricorsi rg. n. 1377/16 e n. 1490/16 e relativi motivi aggiunti, nonché il ricorso rg. n. 1421/16 e, per l'effetto:

- annulla, limitatamente al Presidente del Consorzio Co.rsea. — Consorzio per i rifiuti speciali ed assimilabili, il provvedimento provinciale n. reg. 170/Acqua Suolo Rifiuti/16 del 7 settembre 2016;

- annulla, limitatamente alla società S.I.G. SRL (ora F.lli -OMISSIS- S.r.l.) e al Presidente del Consorzio Co.rsea. — Consorzio per i rifiuti speciali ed assimilabili la diffida della Provincia di Vicenza n. reg. 186/Acqua Suolo Rifiuti/16 del 21 ottobre 2016, nonché la diffida della Provincia di Vicenza n. reg. 224/Acqua Suolo Rifiuti/16 del 28 dicembre 2016;

- annulla, limitatamente alla società S.I.G. SRL (ora F.lli -OMISSIS- S.r.l.) l'ordinanza sindacale n. 35 del 22.9.2016;

- annulla, limitatamente alla società S.I.G. SRL (ora F.lli -OMISSIS- S.r.l.) la nota prot. 76080 del 11 novembre 2016 laddove stabilisce che <<la presente è inviata anche alla proprietà del sito affinché, in caso di inerzia dei responsabili si attivi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 ...>>;

4. Spese di lite di tutti i giudizi riuniti compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)